



D.L. 162 del 2019: Proroga di termini legislativi e altre disposizioni - Quadro di sintesi degli interventi

Il [decreto legge n. 162 del 2019](#) (c d. decreto milleproroghe) è stato adottato, come altre volte in passato, al fine di disporre la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 dicembre 2019.

Il provvedimento reca, inoltre, varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature.

L'esame parlamentare del provvedimento ([AC 2325](#)) è stato avviato, dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati, il 14 gennaio e si è concluso il 13 febbraio 2020.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte numerose nuove disposizioni e apportate modifiche al testo originario del decreto-legge.

Per una illustrazione di dettaglio delle disposizioni del decreto-legge, nel testo risultante dalla modifiche apportate nel corso dell'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si rinvia ai dossier [Volume I](#) e [Volume II](#) di documentazione del Servizio studi.

AFFARI ESTERI

Il provvedimento introduce alcune disposizioni in materia di **proiezione internazionale del nostro Paese** ed interviene sull'**assetto del personale a contratto della rete diplomatico-consolare** nonché di quello dell'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**.

In particolare, per quanto attiene alla **promozione della lingua e della cultura italiana all'estero**, è previsto un **rifinanziamento per l'esercizio in corso dell'apposito Fondo**, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (**art. 14, co. ter e quater**).

In materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, si prevede un **incremento dell'autorizzazione di spesa**, originariamente disposta dalla legge di bilancio per il 2018, destinata all'adeguamento delle retribuzioni di detto personale (**art. 14, co. quinques e sexies**).

In tema di **partecipazione italiana a grandi iniziative multilaterali**, programmate nel 2020, sono accresciute le risorse per lo svolgimento di attività logistico-organizzative connesse con lo svolgimento della **Presidenza italiana del G20 (art. 28, co. 1)** così come quelle riguardanti gli adempimenti connessi alla nostra partecipazione a **Expo 2020 Dubai (art. 28, co. 2)**.

Per quanto attiene al **personale dell'AICS**, è disposta la **proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine per i comandi obbligatori** presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Sono altresì introdotte alcune all'attuale disciplina di settore, riguardanti l'incremento del contingente da inviare presso le sedi estere dell'Agenzia e del numero di unità da assumere localmente. È altresì prevista la **facoltà di anticipare contributi al finanziamento** di iniziative di cooperazione per gli enti territoriali e soggetti operanti nel quadro di intese interistituzionali ed è incrementato, a decorrere dall'esercizio corrente, lo **stanziamento a disposizione dell'Agenzia (art. 27-bis)**.

AGRICOLTURA

Il provvedimento prevede per il settore agricolo i seguenti interventi:

- la **proroga di un anno** (a tutto il 2020) dell'agevolazione fiscale per la **sistemazione a verde** di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui ed entro la somma massima detraibile di 1.800 euro (**art. 10, co. 1**);
- il **differimento al 31 dicembre 2020** dell'obbligo di presentare l'**informazione antimafia** per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro (**art. 10, co. 2**);
- il rifinanziamento, per un importo di 30 milioni di euro per il 2019, dell'autorizzazione di spesa necessaria per il **rimborso** delle somme anticipate dalle regioni a favore delle **imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi (art. 10, co. 3 e 4)**;
- il **differimento, da gennaio 2020 ad aprile 2020**, del termine per rendere applicativo anche al settore agricolo il **sistema UNIEMENS**, che permette l'invio in via telematica all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti (**art. 10, co. 4-bis**);

- la proroga, per il biennio 2020-2021, degli interventi del **Fondo per la limitazione degli sprechi alimentari**, limitatamente all'importo annuo di 400 mila euro (**art. 10, co. 4-ter e 4-quater**);
- la **proroga per il 2020** degli **incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas**, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di **una impresa agricola**, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il restante 20 per cento, da loro colture di secondo raccolto (**art. 40-ter**);
- la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) dei limiti in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle **autovetture** a disposizione delle pubbliche amministrazioni (**art. 41, co. 1 e 2**);
- la modifica della normativa in materia di **trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari al SIAN**, prevedendo che essa avvenga trimestralmente e non più annualmente, con possibilità di definire, attraverso il decreto attuativo, il cui termine di emanazione è differito al 31 dicembre 2020, una diversa modalità temporale per i piccoli produttori. Viene, poi, previsto che tale comunicazione debba riguardare solo i prodotti ceduti e in giacenza e non più quelli fabbricati (**art. 41, co. 2-bis**).

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

In materia di **ambiente** si segnala l'intervento con il quale si incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034, il finanziamento per l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di **inquinamento dell'aria presente nella pianura padana**, e si assegna, alla Regione Lazio, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5 milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di **Roma Capitale**, per il perseguimento di analoghe finalità di **miglioramento della qualità dell'aria**, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10) (**art. 24, co. 5-bis-5-quater**).

Con riferimento agli interventi in materia di **territorio**, si segnalano le seguenti misure:

- il differimento al 30 giugno 2020 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi, per **interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**, sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori; il differimento del termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione (**art. 1, co. 8-ter**);
- il differimento al 15 maggio 2020 del termine per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di **messa in sicurezza del territorio**, e la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale (**art. 1, co. 10-septies**);

Tra le **misure in materia di energia** contenute nel provvedimento si segnala, in primo luogo, il quale (**art. 12, co. 3**):

- dispone la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;
- dispone la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022;
- demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura;
- detta disposizioni sulle modalità e i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, nonché sull'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, con particolare riferimento ai criteri per la permanenza e l'esclusione dei soggetti dall'Elenco stesso.

Con particolare riferimento alle **fonti di energia rinnovabile (FER)**:

- è disposta la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla [legge n. 145/2018](#) (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto (**art. 40-ter**);
- si prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina (**art. 42-bis**).

Si segnalano i seguenti **ulteriori interventi in materia di energia**:

- proroga dal 13 agosto 2020 al 13 febbraio 2021 del termine di adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (**art. 12, co. 4-bis**);
- introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con una determinata potenza installata nominale (**art. 34-bis**);
- previsione dell'adozione di un DPCM per la nomina di un commissario ed un vice-commissario per la società GSE S.p.a., con decadenza del consiglio di amministrazione in carica (**art. 40**).

CULTURA E SPETTACOLO

Per quanto concerne gli interventi per **cultura e spettacolo**:

- con riferimento agli **interventi per il patrimonio culturale**: si **proroga** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il mantenimento delle **contabilità speciali** intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al fine di completare interventi di **messa in sicurezza** del patrimonio culturale (**art. 7, co. 5**); si consente la **proroga** (dal 31 dicembre 2019) fino al **31 dicembre 2020** dei **contratti di lavoro a tempo determinato** stipulati dagli **istituti e luoghi della cultura statali** allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, autorizzando al contempo la spesa massima di € 1 mln per l'anno 2020 (**art. 7, co. 6 e 7**);

- con specifico riferimento alla città di **Matera**: si **proroga** fino al **31 dicembre 2020** la non applicazione delle **norme limitative delle assunzioni di personale** e la possibilità per il comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale **compensi per prestazioni di lavoro straordinario**, nonché si autorizza lo stesso comune a provvedere alle relative spese nel limite massimo di € 1.200.000 per il 2020 (**art. 7, co. 2**); si **proroga** al **31 dicembre 2020** la non applicazione alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei **rioni Sassi** e dell'altopiano murgico di Matera delle disposizioni vigenti in materia di **limitazione delle spese di personale** e si stabilisce che il comune di Matera può provvedere alle relative spese nel limite massimo di € 500.000 per il 2020 (**art. 7, co. 3, lett. a) e b), primo periodo**);

- con specifico riferimento al **sito archeologico di Pompei** e alle aree limitrofe: si **prorogano** al **2022** lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del **Grande Progetto Pompei**, nonché le attività dell'**Unità "Grande Pompei"**, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto, **sopprimendo** al contempo la previsione secondo cui, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei, e si **proroga fino al 2020** il **finanziamento**, nel limite massimo di € 900.000 lordi annui, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (**art. 7, co. 4**); si **integra** la composizione della **struttura di supporto al Direttore generale di progetto** con un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali (**art. 7, co. 4-bis**);

- con riferimento alle **risorse**: si **incrementa** di € 4,5 mln per il 2020, € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ed € 0,5 mln annui dal 2023, di cui € 0,5 annui dal 2020 di parte corrente, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del **Piano per l'arte contemporanea** (**art. 7, co. 8**); si **stabilizza** il **Fondo nazionale per la rievocazione storica**, istituito dalla L. di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019, autorizzando la spesa di € 2 mln annui dal 2020, e si modificano le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo (**art. 7, co. 9 e 10**); si **autorizza** la spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di **festival, cori e bande** (**art. 7, co. 10-ter**); si dispone il **rifinanziamento**, nel limite massimo complessivo di € 2 mln annui per il quinquennio 2021-2025, del contributo destinato all'**Istituto italiano per gli studi storici** e all'**Istituto italiano per gli studi filosofici** (**art. 6, co. 5**); si assegna un **contributo** di € 200.000 per il 2020 e di € 500.000 annui per il 2021 e 2022 per completare le opere di manutenzione straordinaria del **complesso conventuale San Felice** sito nel comune di Gravina di Puglia (**art. 7, co. 3, lett. b), secondo e terzo periodo**); si **incrementa** di € 200.000 per il 2020 il contributo a favore dell'istituzione culturale **Accademia Vivarium Novum**, e lo si **stabilizza** a € 500.000 annui a decorrere dal 2021; si **rifinanzia** con € 250.000 per il 2020 il contributo in favore della **Fondazione "I Lincei per la scuola"** presso l'Accademia nazionale dei Lincei (**art. 7, co. 10-duodecies e 10-terdecies**); si **autorizza**, per il 2020, la concessione di un contributo in favore della **Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA**, pari a € 200.000 per il 2020, finalizzato a promuovere ed ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza (**art. 7, co. 10-quinquiesdecies**);

- con riferimento al **personale del MIBACT**: si dispone che, nel 2020, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire i **posti vacanti** determinatisi nei profili professionali delle **Aree II e III** a seguito di **rinunce** – verificatesi prima del completamento del periodo di prova –, ovvero a

cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro, del **personale inquadrato** ai sensi dell'art. 1, co. 342, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), mediante lo scorrimento delle **graduatorie uniche nazionali** relative a procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area (**art. 7, co. 10-quater**);

- con riferimento alla **cultura italiana all'estero**: si **rifinanzia** con un'integrazione di € 200.000 per il 2020 e di € 1 mln annui per il 2021 e 2022, il **Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero**, istituito dalla L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) (**art. 14, co. 4-ter e 4-quater**);

- con riferimento alle **fondazioni lirico-sinfoniche**: si **proroga** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine per il raggiungimento del **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario** (**art. 7, co. 1, primo periodo, e co. 3-bis**); si **differisce** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** la data di riferimento per l'**inquadramento** delle fondazioni lirico-sinfoniche, alternativamente, come "**fondazione lirico-sinfonica**" ovvero come "**teatro lirico-sinfonico**" (**art. 7, co. 1-bis**); si stabilisce che, per il **2020**, il **contributo** assegnato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) a ciascuna **fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale** non può avere un valore percentuale **superiore o inferiore del 10%** rispetto alla media aritmetica dei contributi assegnati alla medesima fondazione nei 3 anni precedenti (**art. 7, co. 1, secondo periodo**);

Infine:

- si **proroga** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine previsto per la realizzazione delle iniziative, per l'operatività del Comitato promotore delle **celebrazioni ovidiane**, di cui alla L. 226/2017, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di € 350.000 per il 2020 (**art. 7, co. 10-decies e 10-undecies**).

DIFESA

Tra le **misure concernenti il comparto della Difesa** si segnalano, in particolare:

- la riapertura dei termini (fino al 2 giugno 2021) per la presentazione delle domande per il riconoscimento di **ricompense al valore militare (co. da 10-bis a 10-quinquies dell'art. 1, introdotti durante l'esame presso le Commissioni)**;

- **assunzioni**:

• fino al 2020, di personale tecnico da destinare agli **arsenali e agli stabilimenti militari**, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di **turn over (art. 9, co. 1)**;

• nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (**Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria**). A tal proposito sono, altresì, stanziati risorse per le spese di funzionamento connesse alle citate assunzioni straordinarie;

• di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del **Comando carabinieri per la tutela ambientale (co. 3 dell'art. 19-bis introdotto durante l'esame presso le Commissioni)**;

• di **personale operaio** presso l'Arma dei Carabinieri, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di **tutela ambientale, forestale** e di tutela del patrimonio e di salvaguardia delle riserve naturali e statali (**co. 19-bis introdotto durante l'esame presso le Commissioni**).

- modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, in materia di **sicurezza nazionale cibernetica**, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

FISCO, PATRIMONIO PUBBLICO, FINANZA E ASSICURAZIONI

Tra le **misure di natura fiscale** contenute nel provvedimento si segnalano le seguenti:

• Le modifiche alla **disciplina della tassa automobilistica** in caso di **locazione a lungo termine di veicoli** senza conducente, consistenti nella **proroga del termine per il versamento** delle somme dovute in scadenza nel primo semestre 2020 e nell'introduzione di nuove modalità per individuare i **soggetti tenuti al pagamento (art. 1, co. 8-bis, introdotto in sede referente)**;

• lo **slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale** introdotto dalla legge di bilancio 2020 che sostituisce l'**imposta comunale sulla pubblicità**, il diritto sulle **pubbliche affissioni** e la **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, nonché il **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** e per l'occupazione di **spazi ed aree pubbliche (art. 4, co. 3-quater, introdotto in Commissione)**;

• la **proroga al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari**, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (**co. 3-sexies, 3-septies, 3-octies dell'art. 4, introdotti durante l'esame in Commissione**);

• l'**estensione ai comuni** per i quali sia stato deliberato lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di **eventi calamitosi**, inclusi i **comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia**, della **riduzione**

- dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo (co. 3-novies e 3-decies dell'art. 4, introdotti in sede referente);
- la **proroga** di un anno, e cioè a tutto il **2020**, dell'agevolazione fiscale inerente alla **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo** (detrazione del **36 per cento** della spesa sostenuta, nel **limite di 5.000 euro** annui, dunque con una somma massima detraibile di 1.800 euro: **art. 10, co. 1**).

Per quanto riguarda le **Agenzie fiscali**, il provvedimento (**co. 1, lettere a) e b)**, dell'art. 4) proroga il termine per le **assunzioni di personale a tempo indeterminato** da parte dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** e (**art. 40-bis, introdotto in sede referente**) stabilisce alcune **misure** volte ad **aumentare il trattamento accessorio** del personale delle **Agenzie fiscali**.

In materia **finanziaria e assicurativa** si ricordano, rispettivamente, le seguenti misure:

- le integrazioni alla disciplina delle **operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento** (cd *subparticipation*), introdotta dalla legge di bilancio 2019. L'**articolo 4-bis**, introdotto durante l'esame in sede **referente** posticipa al **31 dicembre 2020** il termine per l'emanazione della disciplina secondaria di attuazione delle predette norme e dettaglia la **disciplina** delle predette tipologie di **cartolarizzazioni**;
- il differimento al **16 febbraio 2020** dell'applicazione della cosiddetta **RC Auto familiare**, ovvero la disciplina sulla valutazione del rischio ai fini della **tariffazione delle polizze** individuali inserite all'interno di un nucleo familiare (**co. 4 dell'art. 12**). In sede referente sono state differenziate le **conseguenze assicurative** derivanti dai **sinistri** di cui sono **responsabili** i conducenti dei **diversi veicoli** che beneficiano della disciplina della **RC auto familiare**, a specifiche condizioni (**successivi co. 4-ter e 4-quater dell'art. 13**).

Per quanto attiene ai **beni e agli immobili pubblici**:

- si sospende dal 1° gennaio 2020 al **30 settembre 2020** il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle **pertinenze demaniali marittime** con finalità **turistico-ricreative** e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di **strutture destinate alla nautica da diporto** (**art. 34, come modificato in Commissione**);
- si estende al 2020 il blocco degli adeguamenti ISTAT sui ai **canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni** sia dalle autorità indipendenti, inclusa la **CONSOB** (**art. 4, co. 2**).

Con riferimento alla **CONSOB**, il provvedimento proroga dal 31 marzo 2020 al **31 marzo 2023** il termine entro cui essa può adottare **misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative** alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, a specifiche condizioni; sono inoltre ampliati i poteri della Consob in tema di **vigilanza** su offerta e diffusione di prodotti finanziari, con particolare riferimento ai fornitori di connettività (**co. 3-bis dell'art. 4, inserito in sede referente**).

FINANZA LOCALE

Il decreto-legge contiene numerose disposizioni in materia di finanza locale.

In primo luogo sono introdotte disposizioni finalizzate ad assicurare una **maggiore disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di pre dissesto** i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano. A tal fine, i suddetti enti locali possono richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in **quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni**. Le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso (articolo 38, commi 1-3). Nel corso dell'esame del provvedimento è stato ampliato il periodo entro il quale i **comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016**, e che abbiano richiesto anticipazioni di somme al Ministero dell'interno per i pagamenti in sofferenza, debbono provvedere alla restituzione delle relative somme. In particolare, si prevede che la restituzione delle somme avvenga nei dieci esercizi finanziari successivi (in luogo dei tre esercizi previsti dalla normativa previgente) a partire dal secondo anno dall'assegnazione, entro il 30 settembre di ciascun anno (**co. 3-bis**).

Il termine per l'invio della nuova certificazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del **pareggio del bilancio per l'anno 2017** è stato prorogato al 30 giugno 2020 (**art. 38-bis**).

Sono introdotte modifiche alla procedura di concessione, riparto, rendicontazione ed eventuale recupero dei **contributi ai comuni per investimenti nei progetti di rigenerazione urbana (art. 38-bis, co. 3, lettera a))**.

Si prevede una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (**co. 3, lett. b) e c), 4 e 5 dell'art. 38-bis**).

E' soppresso il monitoraggio degli eventuali effetti negativi sulla finanza della Regione a statuto speciale **Trentino-Alto Adige/Südtirol** e delle province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dalle modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali (**co. 3, lett. d) dell'art. 38-bis**).

I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto dei **mutui** con banche o intermediari finanziari (alla data del 30 giugno 2019) possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso MEF, con **accollo da parte dello Stato**, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche (articolo 39). Si prevede, poi, in favore degli enti interessati dagli eventi sismici del 2016, la **sospensione per un anno del rimborso delle anticipazioni di liquidità** acquisite per il pagamento dei debiti scaduti della PA, nonché la proroga all'anno 2023 della decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Si stabiliscono inoltre dei vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione (**art. 39, co. 14-bis**).

L'intero gettito della **tassa automobilistica** è attribuito nuovamente alle **regioni, per gli anni dal 2023 al 2033**. A tal fine sono modificate le norme della legge finanziaria 2007 che, a seguito dell'incremento della tassa automobilistica, avevano stabilito che l'aumento di gettito fosse attribuito allo Stato, anziché trasferito alle regioni. Le risorse che in tal modo rientrano nelle spettanze regionali, pari a 210,5 milioni di euro annui dal 2023 al 2033, sono destinate dalle regioni ad investimenti nei rispettivi territori. Il mancato incasso da parte dello Stato è compensato sulle somme attribuite alle regioni dalla legge di bilancio 2020 a titolo di contributi per investimenti (**art. 39, co. da 14-quater a 14-novies**).

Per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. **predissesto**) è ampliata la possibilità di contrarre **mutui per spese di investimento (art. 39, co. 14-decies)**.

Le province e le città metropolitane possono utilizzare, anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di **proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada** per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali (**art. 39-bis**).

La disciplina del **fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali** è modificata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n.4/2020 che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: in particolare si prevede che il maggiore disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale (**art. 39-ter**).

Sono introdotte disposizioni per il **ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali** eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al **Fondo crediti di dubbia esigibilità** (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019: il ripiano del disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021 (**art. 39-quater**).

Alle **città metropolitane di Roma e di Milano**, per il periodo 2020-2024, sono assegnati **contributi** rispettivamente di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annui per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di **manutenzione di strade e di scuole (art. 31-bis, co. 3)**.

Per quanto concerne i profili ordinamentali relativi agli enti territoriali si rinvia al paragrafo "*Province, città metropolitane ed enti locali*".

FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

Una serie di misure dettate dal provvedimento riguardano il personale delle **Forze di polizia** e del **Corpo**

dei Vigili del fuoco.

In particolare, è oggetto di proroga (al 31 dicembre 2020) il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (**art. 1, co. 3**).

È altresì prorogato (al 31 dicembre 2020) il termine per le autorizzazioni alle **assunzioni** aggiuntive nel comparto sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014 (**art. 1, co. 4**).

Viene inoltre autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria) (**art. 19**).

Si interviene inoltre sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di **lavoro straordinario** per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco. La nuova disposizione – specificando che il pagamento dei compensi riguarda le prestazioni di lavoro straordinario riferite ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidate - è finalizzata a ricomprendere anche il pagamento di una parte delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019. Viene inoltre specificato che tali compensi sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni (**art. 19-ter**).

Viene poi autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinata ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri **istituti normativi** per i **dirigenti** delle Forze di polizia e delle Forze armate (**art. 20**).

Sotto altro profilo, si ricorda che è incrementata di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, prevista dall'art. 1, comma 442, lettera d), della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) (**art. 21**). Infine, sono incrementate le risorse da destinare all'aumento dell'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (**art. 21-bis**).

GIUSTIZIA

In materia di giustizia, il provvedimento contiene numerose norme recanti:

- interventi in materia di **personale amministrativo del Ministero della giustizia**:
 - fino al 31 dicembre 2020 non possono essere disposti provvedimenti di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione della giustizia (**art. 8, co. 3**);
 - è aumentato di 295 unità il contingente di personale amministrativo che il Ministero della giustizia può assumere a tempo determinato per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (**art. 8, co. 6-bis e 6-ter**);
- interventi in tema di **sedi giudiziarie**:
 - è differita al 14 settembre 2022 l'efficacia delle modifiche previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012 alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, comprendenti altresì la soppressione delle relative sedi distaccate, (**art. 8, co. 6**);
 - è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per il **temporaneo ripristino delle sezioni distaccate** di tribunale operanti a **Ischia, Lipari e Portoferraio** (**art. 8, co. 6-septies e 6-octies**);
- interventi in materia di **funzionamento degli uffici giudiziari**:
 - è prorogata di 24 mesi il termine per la revoca - causata dal mancato affidamento dei lavori - del finanziamento del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti (**art. 4, co. 3-ter**);
 - è prorogata di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (**art. 8, co. 2**);
- modifiche al **codice dell'insolvenza** (d.lgs. 14/2019):
 - è prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative **dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo** nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (**art. 8, co. 4**);
 - è prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla **prima nomina del revisore** o degli organi di controllo (**art. 8, co. 6-sexies**);

- modifiche alla riforma della **professione forense** (legge 247/2012):
 - è prorogata di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente **l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense (**art. 8, co. 6-quater**);
 - è differita di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per **l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla sessione d'esame 2022 anziché dalla sessione 2020 (**art. 8, co. 6-quinquies**);
- disposizioni concernenti le **giurisdizioni superiori**:
 - è istituita una **ulteriore sezione del Consiglio di Stato** ed è aumentato da due a tre il numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale; sono inoltre istituite due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio (**art. 22**);
 - è ampliata di 25 unità la **dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti**, delle quali 15 sono destinate ad incrementare il numero dei presidenti aggiunti; viene altresì soppressa la soglia numerica massima (dieci unità) per i presidenti aggiunti o di coordinamento da destinare a sezioni della Corte dei conti aventi carico di lavoro particolarmente consistente (**art. 23**).

Sono presenti nel provvedimento ulteriori interventi in materia di giustizia:

- posticipo al 31 marzo 2020 del termine ultimo relativo alla permanenza in carica dei componenti attuali del Collegio del **Garante per la protezione di dati personali** (**art. 2, co. 2**);
- riapertura dei termini di presentazione delle domande di accesso al **Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla c.d. legge sul codice rosso (**art. 3, co. 2**);
- proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, della disposizione che consente che le **funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna** siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (**art. 8, co. 1**);
- differimento al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale sono assegnate al personale del **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** le attribuzioni in materia di **edilizia penitenziaria** (**art. 8, co. 6-novies**);
- differimento al 19 novembre 2020 della data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di **azione di classe** e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020; viene altresì modificata la disciplina riguardante la presentazione della domanda per l'adesione all'azione di classe (**art. 8, co. 5**);
- proroga di alcuni termini relativi alla riforma della **magistratura onoraria** (d.lgs. n. 116 del 2017). In particolare, è prorogata al 15 agosto 2025 la disciplina transitoria relativa alle funzioni ed ai compiti dei magistrati onorari che si trovavano in servizio al momento dell'entrata in vigore della riforma ed è fissato al 31 ottobre 2025 il termine a decorrere dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni della riforma che prevedono l'ampliamento della competenza civile del giudice di pace (**art. 8-bis**);
- proroga al 31 dicembre 2020 del termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla **banca dati nazionale del DNA** dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009 (**art. 9, co. 2**);
- differimento al 31 dicembre 2020 dell'obbligo di presentare **l'informazione antimafia** per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro (**art. 10, co. 2**);
- deroga all'ambito di applicazione di alcune delle disposizioni di riforma dell'**espropriazione forzata** di cui all'articolo 4 del D.L. n. 135 del 2018 e introduzione di disposizioni concernenti la **liberazione dell'immobile pignorato** (**art. 18-quater**).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

Tra le **misure in materia di informazione e comunicazioni** contenute nel provvedimento si segnalano le seguenti:

- si differisce al **31 gennaio 2022** (invece del 31 gennaio 2021) l'**abolizione** dei **contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale** e si prevede che decorre dall'annualità di contributo **2021** (invece che dall'annualità di contributo 2020) la **riduzione progressiva** dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla **totale abolizione** a decorrere dall'annualità di contributo **2024**, per le seguenti categorie di **imprese editrici di quotidiani e periodici**: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro (**art. 1, co.**

10-quaterdecies);

- si fornisce un'**interpretazione autentica** delle disposizioni che hanno escluso dai contributi le **imprese editrici** di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da **società quotate in mercati regolamentati**, stabilendo che ciò si applica (solo) alle imprese per le quali la stessa partecipazione sia con **quote maggioritarie (art. 1, co. 10-quinquiesdecies);**
- si estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale (ossia fino al **2026**), la previsione del **rimborso a Poste italiane** delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali (**art. 1, co. 9**).

INFRASTRUTTURE

Tra le **misure in materia di infrastrutture** contenute nel provvedimento si segnalano le seguenti:

- interventi in materia di **Commissari straordinari**, volti a prevedere:
 - la nomina, entro il 28 febbraio 2020, di un **Commissario**, dotato degli stessi poteri dei commissari straordinari previsti dal decreto-legge "sblocca cantieri", **incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana (art. 16, co. 1);**
 - che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), al fine di consentirne l'immediata **operatività**, è autorizzata l'apertura di apposita **contabilità speciale** intestata al medesimo Commissario, sulla quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate (**art. 16, co. 1-bis**);
 - la **nomina**, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020, di un **Commissario straordinario** per la realizzazione delle opere di **infrastrutturazione viaria in Sardegna (art. 16, co. 1-ter)**;
- interventi in materia di finanziamento di **programmi di manutenzione del patrimonio viario**, e in particolare:
 - l'assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali, rispettivamente, **alle città metropolitane di Roma e di Milano**, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole (**art. 31-bis, co. 3**);
 - la proroga **al 31 dicembre 2020** del termine (previsto dalla legge di bilancio 2018, che ha autorizzato finanziamenti per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) entro cui le province e le città metropolitane devono **certificare**, con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019** relativi a programmi straordinari di manutenzione della **rete viaria di province e città metropolitane**, e **al 31 dicembre successivo** all'anno di riferimento del termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023 (**art. 35, co. 1-quater**);
- la previsione che a decorrere dal 1° aprile 2020 le **risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni** previste dal Testo unico sull'edilizia, da destinare, ai sensi dell'art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere **altresì utilizzate** per promuovere la formazione di **programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione** primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (**art. 13, co. 5-quinquies**);
- misure concernenti le **concessionarie e le tariffe autostradali**, e in particolare:
 - la proroga, dal 31 dicembre 2020 **al 31 dicembre 2021**, del termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo per i **titolari di concessioni autostradali** già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il **31 dicembre 2020 (art. 1, co. 9-bis)**;
 - il **differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020** sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza (**art. 13, co. 3**);
 - l'abrogazione della norma che ha autorizzato la **SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A.** a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e la previsione che, fino al 31 ottobre 2028, la **SAT provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico** della medesima autostrada e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedono alla revisione della convenzione unica vigente (**art. 34, co. 1-bis**);
 - una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di **revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade**, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. Si prevede, in particolare, che nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario la gestione di tali strade o autostrade **possa essere affidata ad ANAS S.p.A.** (in tal caso tenuta anche a

svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento) e che l'**indennizzo da corrispondere** in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario riguardi solo il valore delle opere realizzate e non anche (come previsto dall'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) le penali e un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno (**art. 35**).

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, COMMERCIO E TURISMO

Si segnalano le seguenti disposizioni in tema di **internazionalizzazione delle imprese**:

- **rifinanziamento** di 50 milioni di euro per l'anno 2019 della dotazione del **Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri** (anche diversi da quelli dell'Unione europea) (**art. 14, co. 1-2**);
- **autorizzazione di spesa** di 700 mila euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la **prosecuzione** degli interventi di **sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione** di cui all'articolo 42 del D.L. n. 83/2012 (**art. 14, co. 4-bis**);
- **ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE** per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (**art. 26-bis**);
- **incremento** di 6,5 milioni di euro per il 2020 della **dotazione finanziaria del Piano straordinario per il Made in Italy** (Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) (**art. 28, co. 3**).

In materia di **commercio**, si segnala l'**articolo 1, comma 10-sexies**, che **proroga**, per l'anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della **richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi** previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) - dall'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività.

In materia di **turismo** si segnalano i seguenti interventi:

- differimento dei termini per il completamento dell'**adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi** per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere (**art. 3, co. 5**);
- differimento del termine per la **delimitazione dei distretti turistici** (**art. 7, co. 10-bis**).

INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

Si introduce una modifica alla procedura di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) in misura proporzionale alla popolazione di riferimento, in conformità alla **c.d. clausola del 34 per cento**, prevedendo l'emanazione, entro il 30 aprile 2020, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (**art. 30**).

Il contributo 15 milioni di euro per l'anno 2019, attribuito alla regione **Sardegna** dalla legge di bilancio 2018, è riconosciuto a titolo di acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute (**art. 31**).

Per i **liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana**, in esercizio provvisorio, è prorogata al 2020 la possibilità di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione (**art. 31-bis co. 1 e 2**).

Infine sono introdotte alcune norme a favore del **comune di Matera** in tema di facoltà assunzionali (**art. 7, co. 2 e 3**).

LAVORO E OCCUPAZIONE

Tra le disposizioni in materia di lavoro recate dal provvedimento, si segnalano, in particolare, quelle concernenti proroga di **diverse misure di sostegno al reddito**.

Nel dettaglio si dispone:

- la **proroga per il 2020 dell'integrazione economica**, per la parte non coperta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per i **dipendenti** impiegati presso gli stabilimenti produttivi del **gruppo ILVA** (**art. 11-quater, co. 1**);
- il **rifinanziamento per il 2020**, nel limite di 20 milioni di euro, delle misure di **sostegno al reddito dei lavoratori** dipendenti dalle imprese del settore dei **call center** (**art. 11-quater, co. 2**);
- l'**impiego nel 2019**, per la concessione di **interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga**

- nelle aree di crisi complessa di Campania e Veneto, delle risorse finanziarie residue stanziare per i medesimi fini nel 2018, nel limite di 11,6 milioni di euro (**art. 11-quater, co. 3**);
- la proroga per il 2020 della mobilità in deroga per i lavoratori di imprese che operano in determinate aree riconosciute di crisi industriale complessa del Veneto e della Campania (**art. 11-quater, co. 4**);
 - la prosecuzione per il 2020 della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa per cessazione di attività (**art. 11-quater, co. 5**);
 - lo stanziamento di ulteriori 45 milioni di euro per il 2020 per la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà per imprese di rilevanza economica strategica (**art. 11-quater, co. 6**);
 - la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga per le imprese interessate dalla reindustrializzazione delle aree di crisi (**art. 11-quater, co. 7**);
 - la proroga per ulteriori 12 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2020) del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 (**art. 11, co. 2-bis e 2-ter**);
 - l'aumento (da 12) a 19 mesi del periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa (in tutto o in parte) prevista a decorrere dal 14 agosto 2018 (**art. 15, co. 4**).

POLITICHE SOCIALI

In tema di politiche sociali si segnalano alcune misure relative a finanziamenti od a rapporti di lavoro riguardanti soggetti od enti operanti in tale ambito:

- la proroga agli anni 2021, 2022 e 2023 dell'autorizzazione per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, disposta dalla legge di bilancio per il 2018, di avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio, anche in sede locale, al fine di adempiere ai compiti in materia di minori stranieri non accompagnati (**art.1, co. 7-quinquies e 7-sexies**);
- la proroga fino al 31 dicembre 2020 della Segreteria tecnica (già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità) dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità (**art. 1, co. 10**);
- l'attribuzione agli Enti locali della facoltà di estendere fino ad un massimo di 24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per alcune finalità (**art. 5, co. 5-quater**);
- la garanzia e la quantificazione annuale in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 dei finanziamenti – attualmente indeterminati nell'importo e previsti come eventuali – all'Istituto degli Innocenti di Firenze, al fine di garantire le attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

PREVIDENZA

Il provvedimento reca alcune misure in materia di previdenza, dirette al riequilibrio finanziario dell'INPGI (art. 11, comma 2) e a disapplicare i termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (**art. 11, co. 5**).

Riequilibrio finanziario dell'INPGI

L'articolo 11, comma 2 modifica la disciplina di alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibrio finanziario dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento. La novella, in particolare: anticipa dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2020 il termine - che viene ora qualificato come perentorio - entro cui l'Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate; differisce dal 31 ottobre 2019 al medesimo termine del 30 giugno 2020, la sospensione - con esclusivo riferimento all'INPGI - della norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali

L'articolo 11, comma 5, dispone che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, i termini di prescrizione contributiva, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le pubbliche amministrazioni per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. La disposizione si applica per le gestioni previdenziali esclusive (come previsto già dalla norma sostituita, ma anche) per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di

fine servizio, amministrati dall'INPS.

PROTEZIONE CIVILE

Tra gli interventi in materia di protezione civile si segnalano, in particolare, i seguenti:

- la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la **durata dello stato di emergenza** correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo del **ponte Morandi**;
- misure concernenti il **sisma del 2009 in Abruzzo**, tra cui:
 - la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti (**art. 15, co. 5**);
 - il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il ripristino della funzionalità degli immobili scolastici ed universitari nei territori colpiti dal sisma (**art. 15, co. 5-bis**);
- l'estensione, ai comuni per i quali è stato deliberato lo **stato di emergenza per calamità naturali**, inclusi i comuni colpiti dagli **eventi sismici del Centro Italia del 2016**, della riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento della **cedolare secca**, da applicare ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (**art. 4, co. 3-novies e 3-decies**);
- la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza dello stato di emergenza conseguente al **sisma del 20 e 29 maggio 2012** in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (**art. 15, co. 6**);
- la proroga al 31 dicembre 2021 della **durata delle concessioni e delle locazioni di immobili pubblici a privati nella città di Venezia**, colpita dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019 (**art. 15, co. 7-ter**);
- il differimento al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di **vulnerabilità sismica** ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e il differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (**art. 6, co. 5-novies e 5-decies**).

PUBBLICO IMPIEGO

Il provvedimento reca diverse misure in materia di pubblico impiego, dirette, tra l'altro, alla stabilizzazione del personale precario e a nuove assunzioni nell'ambito di diverse pubbliche amministrazioni.

Stabilizzazione

Viene **prorogato** dal 31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021 il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato**, ricorrendo determinate condizioni, di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni, **differendo**, inoltre, dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2020 il termine entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio**, che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della predetta disciplina transitoria (**art. 1, co. 1 e 1-bis**).

Assunzioni

Viene prorogata dal 31 dicembre 2019 al **31 dicembre 2020** la facoltà per le **pubbliche amministrazioni** di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, entro determinati limiti **derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni** (**art. 1, co. 2, lett. a) e co. 4, lett. a)**).

Il provvedimento in oggetto, inoltre, proroga i termini per procedere ad **assunzioni presso le amministrazioni dello Stato** (**art. 1, c. 5**), nonché per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**art. 1, co. 3 e 4 lett. b)**) e per le Forze di polizia (**art. 19**), e autorizza ulteriori assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero della salute (**art. 1, c. 5-ter**) e a tempo determinato presso il Ministero della giustizia (**art. 8, co. 6-bis e 6-ter**), le amministrazioni territoriali della Liguria (**art. 15, co. 3**) e, limitatamente al personale operaio, presso l'Arma dei Carabinieri (**art. 19-bis**).

Infine, si prevede la possibilità per le regioni di procedere alle **assunzioni da destinare ai centri per l'impiego** anche attraverso le società a partecipazione pubblica (**art. 17, co. 1-ter**).

Facoltà assunzionali

In ordine alle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, si introduce un meccanismo analogo a quello già previsto per le regioni a statuto ordinario e i comuni, disponendo che queste possano procedere ad **assumere** a tempo indeterminato nel **limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato valore soglia**, definito con decreto ministeriale. Dal **2025**, le Province e le Città metropolitane che continueranno a registrare un rapporto **superiore al valore soglia** saranno tenute ad applicare un **turn over** del personale pari al **30 per cento** (**art. 17, co. 1, cpv. 1-bis**).

Viene inoltre **abrogata la disposizione** - adottata nell'ambito del procedimento per la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni - secondo cui la **dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province** delle regioni a statuto ordinario è **ridotta** rispettivamente in misura pari al 30 e al 50 per cento (**art. 17, co. 1, cpv. 1-ter**).

Per quanto concerne i **comuni strutturalmente deficitari**, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, il provvedimento in oggetto dispone che - fermo restando le relative facoltà assunzionali previste sulla base della sostenibilità finanziaria - essi reclutino prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile (**art 18 co. 2-bis**).

Graduatorie e procedure concorsuali

Con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019, vengono **escluse le assunzioni del personale scolastico** (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali **dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie** dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni dettata dalla legge di bilancio 2020 (**art. 1, co. 10-undecies**).

In deroga alla suddetta disciplina relativa ai termini di validità delle graduatorie, vengono **prorogate fino al 30 giugno 2021 le graduatorie** (approvate negli anni dal 2012 al 2017) dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di **Assistente giudiziario** (**art 1 co. 5-bis**).

Inoltre, si consente agli enti locali di procedere allo **scorrimento delle graduatorie** ancora valide per le assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale (**art 17 co. 1-bis**).

In merito alle procedure concorsuali, viene **prorogata fino al 2022** la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare **procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo**; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) **al 30 per cento** dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Si dispone, inoltre, che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del fondo istituito per la realizzazione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi sia destinata alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, anche al fine di ridurre i tempi di svolgimento (**art. 18, co. 1-bis**).

Mobilità

Entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, al fine di agevolare processi di mobilità in ambito regionale (**art. 1, co. 10-novies e 10-decies**).

Indennità di amministrazione

Vengono incrementate di 5 milioni di euro le risorse da impiegare per l'aumento dell'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (**art. 21-bis**).

PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE ED ENTI LOCALI

Il decreto-legge, oltre ad intervenire con diverse misure su vari aspetti della finanza locale (v. *il relativo paragrafo*), reca talune modifiche alla disciplina ordinamentale e lavoristica degli enti locali.

Sulla **disciplina elettorale delle province** si prevede la non applicazione - per gli anni 2020 e 2021 - della previsione della legge n. 56 del 2014 in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Si dispone inoltre che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali: ciò solo per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto (**art. 17-bis**).

Sotto altro profilo, il provvedimento reca disposizioni in materia di **facoltà assunzionali delle Province e delle Città metropolitane** (v. anche il paragrafo *pubblico impiego*), per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal DL n.34 del 2019 (**art.17, co. 1**).

Infine, per quanto riguarda la **gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni**, è differito al 31 dicembre 2020 il termine di decorrenza, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 (**art. 18-bis**).

Al contempo, il provvedimento interviene in materia di contratti a tempo determinato del **personale** degli uffici di diretta collaborazione nei **comuni** (**art. 18-ter**).

Infine, sono introdotte una serie di misure riguardanti la figura dei **segretari comunali e provinciali (art. 16-ter)**.

In primo luogo, si riduce la durata del corso-concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali e introduce una verifica da effettuare durante il corso e obblighi formativi suppletivi dopo la prima nomina.

Viene prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il 30 per cento dei posti al concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali.

È istituita inoltre una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale.

Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti.

Si interviene al contempo sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni.

SANITÀ

In tema di **sanità** sono state approvate diverse misure di contenuto eterogeneo, tra le quali si ricordano:

- l'estensione al 2020 della possibilità di ripartire le **risorse accantonate per le quote premiali** da destinare alle regioni virtuose (**art. 5, co. 1**);
- l'estensione al 2020 dell'ambito di applicazione della norma transitoria **sulle assunzioni da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (art. 5, co. 2)** ;
- il differimento dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di **procedure sugli animali a fini scientifici o educativi**. In tale ambito è stato deliberato anche un aumento di risorse (2 milioni di euro per il periodo 2020-2022) per finanziare i c.d. "approcci alternativi" (**art. 5, co. 3 e 25, co. 2 e 2-bis**);
- la proroga del termine entro il quale i **medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative**, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti (**art. 5, co. 4**);
- la proroga del termine per l'iscrizione, in **appositi elenchi speciali** istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune **professioni sanitarie**, allo scopo di potersi avvalere del **riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie**, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento (**art. 5, co. 5**);
- la previsione per il 2020 di finanziamenti concernenti **alcune prestazioni pediatriche e l'adroterapia (art. 5, co. 5-bis e 5-ter)**;
- la partecipazione ai concorsi ed ai rapporti di lavoro dei medici e veterinari in formazione specialistica e la disciplina limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici (**art. 5-bis**);
- la previsione di nuove modalità per l'erogazione delle prestazioni a favore dei **malati di mesotelioma non professionale** per esposizione all'amianto, disponendo per il 2020 un incremento del beneficio economico previsto (**art. 11-quinquies**);
- l'incremento delle **risorse per i trattamenti economici accessori** della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (**art. 25, co. 1**);
- l'incremento di 2 milioni di euro per il 2020 delle risorse previste a legislazione vigente del **Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (art. 25, co. 4-octies)**;
- la proroga del termine per il completamento dei lavori di ammodernamento **dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» (INMI) di Roma (art. 25-bis)**;
- l'istituzione di un fondo di parte corrente, per il triennio 2020-2022, presso il Ministero della salute per un importo pari a 3 milioni di euro annui al fine di procedere alla **valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari (art. 25-ter)**;
- la previsione, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il **virus da epatite C (HCV), di uno screening gratuito** per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere (**art. 25-sexies**).

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Per quanto concerne gli interventi per la **scuola** e l'**università**, le principali previsioni riguardano:

- con riferimento al **personale scolastico**: si prevede l'**assunzione**, quali **dirigenti scolastici**, anche dei soggetti che, pur **idonei**, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti (**art. 6-bis**); si **incrementa** la **dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado**, in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a € 6,387 mln nel

- 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022, da ripartire fra le regioni sulla base del **numero di classi con più di 22 iscritti**, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata, e del monitoraggio comparativo dei **risultati conseguiti**, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica (**art. 7, co. 10-octies e 10-novies**); si autorizza la **trasformazione del rapporto di lavoro** (da tempo parziale) a **tempo pieno**, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli **assistenti amministrativi e tecnici**, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla L. di bilancio 2019 e, conseguentemente, si prevede l'**incremento della dotazione organica** del personale amministrativo e tecnico (**art. 7, co. 10-sexies e 10-septies**);
- con riferimento alle **procedure di reclutamento**: si interviene sulla **disciplina ordinaria** per il reclutamento dei docenti della **scuola secondaria**, prevista dal d.lgs. 59/2017, stabilendo che la **commissione nazionale** di esperti che deve essere costituita con decreto del Ministro dell'istruzione ha il compito di **definire le (sole) prove scritte** (e non più le "tracce delle prove di esame") e le relative griglie di valutazione (**art. 1, co. 10-duodecies**); si interviene sulle modalità di svolgimento della **procedura straordinaria** per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019), stabilendo che la **prova scritta** della procedura per il reclutamento, nonché la prova scritta della procedura per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riguardano il **programma di esame previsto per il concorso ordinario**, per titoli ed esami, per la scuola secondaria, che sarà avviato contestualmente alla procedura straordinaria (e non più il programma di esame del concorso ordinario bandito nel 2016) (**art. 1, co. 10-terdecies**); si **differisce** (dal 31 dicembre 2019) al **30 aprile 2020** il termine entro cui la medesima procedura straordinaria prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) deve essere **bandita** contestualmente al nuovo concorso ordinario (**art. 7, co. 10-quaterdecies**);
 - con riferimento agli **studenti**: si **differisce** al **1° settembre 2020** l'applicazione della disciplina relativa al **curriculum della studentessa e dello studente**, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del secondo ciclo, modificando al contempo alcune previsioni relative al contenuto dello stesso curriculum (**art. 6, co. 5-ter-5-quinquies**); si **differisce** (dal 1° settembre 2019) al **1° settembre 2022** il termine di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, per l'**ammissione all'esame di Stato** a conclusione del secondo ciclo di istruzione, la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'**INVALSI**, limitatamente alla disciplina "tedesco" per le **scuole in lingua tedesca**, e alle discipline "italiano" e "tedesco" per le **scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano** (**art. 6, co. 5-bis**);
 - con riferimento all'**edilizia scolastica**: si **proroga** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo stati di avanzamento debitamente certificati, dei lavori di **riqualificazione e messa in sicurezza** degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (**art. 6, co. 4**); si **differisce** (dal 31 dicembre 2018) al **31 dicembre 2021** il termine entro il quale deve essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica** ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle **zone a rischio sismico** classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) (**art. 6, co. 5-novies**); si differisce al **31 dicembre 2021** il termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il **ripristino della funzionalità** degli **immobili adibiti ad uso scolastico e universitario** nei **territori colpiti dal sisma** del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le **procedure negoziate** senza previa pubblicazione del bando di gara (**art. 15, co. 5-bis**);
 - con riferimento alle **risorse per le università**: si **incrementa** il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022 (**art. 6, co. 5-septies**); si **incrementano** di € 4 mln annui dal 2020 le risorse destinate alla **Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)**, portando a € 12 mln annui dal 2020 le risorse complessivamente destinate alla Scuola (**art. 32, co. 1 e 2**);
 - con riferimento al **personale delle università**: si autorizzano le università ad assumere **ricercatori universitari** a tempo determinato di **tipo B**, nel limite di € 96,5 mln annui dal 2021, nonché a bandire **procedure per la chiamata** di professori universitari di seconda fascia **riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), nel limite di € 15 mln annui dal 2022 (**art. 6, co. 5-sexies**); si **differisce** (dal 31 ottobre 2019) al **30 giugno 2020** il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli **ex lettori di lingua straniera** (**art. 6, co. 3**);
 - con riferimento all'**edilizia universitaria**: si **proroga** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei **mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti** (**art. 6, co. 1**);
 - con riferimento alle **Istituzioni AFAM**: si estende agli anni accademici **2019/2020 e 2020/2021** la

possibilità di attingere alle **graduatorie nazionali ad esaurimento** di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato (**art. 6, co. 2**).

SICUREZZA E DIFESA CIBERNETICA

Il decreto-legge reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di **sicurezza nazionale cibernetica**, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione **dei soggetti inclusi nel perimetro** di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, la **determinazione puntuale dei soggetti inclusi** nel perimetro è affidata ad un **atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri** – previsto dal nuovo comma 2-bis - anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione. Come specificato nel corso dell'esame parlamentare, tale atto amministrativo, così come i relativi aggiornamenti, devono essere trasmessi - entro dieci giorni dalla loro emanazione - al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

È altresì richiesta la trasmissione al Copasir degli schemi di decreto che determinano le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e le procedure di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 105 del 2019.

In base alle modifiche approvate nel corso dell'esame parlamentare, si prevede inoltre che nei casi in cui i DPCM sono adottati previo parere del Consiglio di Stato i termini ordinatori sono "**sospesi**" di **45 giorni**. Infine, sono altresì oggetto di integrazione e specificazioni alcune previsioni del decreto-legge n. 105 del 2019, relativamente in particolare allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica nel rispetto della normativa in materia di **tutela della riservatezza** per quanto riguarda l'accesso a dati o metadati personali e amministrativi e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria anche alla fattispecie di **mancata trasmissione** ai competenti organi **dell'elenco** delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici (**art. 27**).

TRASPARENZA E INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A.

Il provvedimento reca diverse misure in materia di **trasparenza** e **informatizzazione** della pubblica amministrazione.

Sotto il **profilo della trasparenza**, il decreto-legge interviene sugli **obblighi di pubblicazione** da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei **dirigenti pubblici**, tenuto conto delle previsioni dal D.Lgs. 33/2013 (Codice della trasparenza) e della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità.

Con le nuove disposizioni gli obblighi più ampi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del Codice della trasparenza si applicano ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale), fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

Per tutti i dirigenti viene invece demandata ad un **regolamento di delegificazione**, da adottare sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri. Non è consentita, per espressa previsione del testo, l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.

Gli obblighi di pubblicazione sono inoltre estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell'interno (**art. 1, co. 7 - 7-quater**).

Per quanto riguarda le misure per **l'informatizzazione della p.a.**, è oggetto di proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo per i **prestatori di servizi di pagamento abilitati**, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Inoltre la norma dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.

I soggetti pubblici considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001) (**art. 1, co. 8**).

Il decreto-legge reca inoltre disposizioni volte alla valorizzazione delle risorse di personale di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni in materia di **trasformazione digitale del Paese**, prevedendo altresì l'esclusività dell'esercizio di alcune di queste funzioni per il tramite della società PAgoPa (**art. 42**).

TRASPORTI

Tra le **misure in materia di trasporti** contenute nel provvedimento si segnalano le seguenti:

Per quanto riguarda il **trasporto stradale**:

- in materia di **sicurezza stradale**, si segnala innanzi tutto la modifica delle norme, introdotte dalla legge di bilancio 2020, in materia di circolazione dei monopattini elettrici, rispetto alla quale sono definiti condizioni e limiti introducendo anche specifiche sanzioni. Viene disposta inoltre la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di *segway*, *hoverboard* e *monowheel* e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti dei dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione, diversi dai monopattini elettrici. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità *free floating*. Si prevedono infine sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali (**art. 33-bis**).
- in materia di utilizzo **dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada** si consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare, in deroga ai vincoli di destinazione previsti dalla disciplina vigente, anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità (art. 142, comma 12-ter) e quelle accertate da regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 208, comma 4, oltre che per le funzioni specificamente indicate dal Codice, per finalità diverse: il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali (**art. 39-bis**).
- con riferimento **agli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti** si dispone la **proroga per l'anno 2020** del contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di **motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi**, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante (**art. 12 co. 1**) nonché l'estensione della possibilità di fruire del contributo (c.d. *ecobonus*) per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati "euro zero". Infine si abbassa, da 70 a 60 gr/Km, la soglia massima di emissione di CO₂ prevista per poter fruire dell'*ecobonus* per l'acquisto di veicoli, escludendo dal contributo i veicoli ibridi con più alte emissioni di CO₂ (**art. 12 co. 1-2-bis**);
- si dispone la proroga fino al 30 giugno 2020, assegnando risorse per ulteriori 9 milioni di euro per il 2020, delle disposizioni concernenti l'attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova (**art. 33**).

Con riferimento al **trasporto marittimo**:

- si proroga per l'anno 2020 la **sospensione dell'obbligo di titolarità della patente nautica** per le unità da diporto con motore a iniezione a due tempi di potenza superiore a 750 cc, introducendo inoltre, a regime, l'obbligo di patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motore a iniezione a due tempi di potenza superiore a 900 cc (**art. 13, co. 5-quater**);
- **si differisce**, dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, **il termine per l'approvazione**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **dei piani di gestione dello spazio marittimo** (**art. 13, co. 5-bis**);
- si **proroga** al 31 dicembre 2021 (rispetto al 31 ottobre 2020 attualmente previsto dalla norma vigente) la data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'**individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento acquatico** in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante (**art. 13, co. 5-ter**);
- viene **sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020** il pagamento dei **canoni dovuti** per le **concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime** con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto (**art. 34, co. 1**);
- viene introdotta una **tariffa dedicata** per la fornitura di **energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto** dotate di impianti elettrici con una determinata potenza installata nominale (**art. 34-bis**).

Con riferimento al **trasporto ferroviario**:

- si prevede che il **fondo destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria**, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti, del settore del trasporto ferroviario merci sia dotato di ulteriori 100.000 di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 precisando che tali risorse siano destinate alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria (**art. 13, co. 1 e 2**);
- si **trasferiscono a Rete ferroviaria italiana** le nuove linee regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale che assicurano un collegamento con le città metropolitane, **per le quali non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (in concreto si fa riferimento alla tratta Bari-Bitritto) (**art. 13, co. 5-octies**).

SPORT

In materia di sport, si **proroga** (da 6 mesi) a **18 mesi dal 31 agosto 2019**, data di entrata in vigore della L. 86/2019, il **termine** entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un **organo consultivo** che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi (**art. 15-bis**).

Senato: Dossier n.195/3

Camera: Quadro di sintesi degli interventi n. 249 /3

18 febbraio 2020

Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D19162c